REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

CONTRATTO

Oggetto del contratto: Servizio relativo alla gestione del Numero Verde della Regione
Abruzzo per i problemi del randagismo e degli animali d'affezione .
L'anno duemilatredici, addì del mese di, în Pescara, alla
Via Conte di Ruvo n. 74, presso la sede della Direzione Politiche della Salute – Servizio
Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

TRA

La Regione Abruzzo (codice fiscale 80003170661), rappresentata nel presente atto dal Dott. Giuseppe Bucciarelli, nato a Teramo il 5.2.1957, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Politiche della Salute della Giunta Regionale d'Abruzzo, che elegge domicilio per il presente atto presso la sede della Regione Abruzzo in L'Aquila – P.zza S. Giusta, autorizzato alla stipula del presente atto dalla Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77, di seguito denominata "Committente"

Ε

la Associazione E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) Onlus – Sezione Provinciale di Pescara (Codice Fiscale n. 80116050586), con sede legale in Via Monte Grappa n. 5 – PIANELLA (PE) – in persona del proprio Presidente e legale rappresentante Ing. Alfonso Colliva, nato a Pescara il e residente in Pianella (PE), in Via Monte Grappa n. 5, di seguito anche denominato "Appaltatore",

di seguito anche congiuntamente denominate "Parti"

PREMESSO CHE

• che con Determina Dirigenziale n. DG/21/167 del 3 ottobre 2013, si è proceduto al esperire una procedura negoziata di cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione del

bando di gara, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 per l'affidamento dei servizi in oggetto – Numero CIG: Z800BBC3AA;

- che con la stessa Determinazione sono stati approvati i seguenti allegati: lettera di invito (All. A), disciplinare di gara (All. B), Protocollo Operativo (All. C), Dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. D), Modulo Offerta Economica (All. E);
- che in data 3.10.2013 sono state invitate a partecipare alla procedura di che trattasi tutte le Associazioni Protezionistiche iscritte nell'Albo regionale delle Associazioni stesse alla data della indizione, fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte al 24 ottobre 2013 ore 12,00;
- che alla scadenza della presentazione delle offerte al protocollo del Servizio, risultavano pervenute n. due offerte da parte dell'Associazione E.N.P.A. Onlus Sez. Prov.le di Pescara, (Prot. n. RA/256882 del 17 ottobre 2013) e da parte della Associazione L.I.D.A. Sez. di Ortona (Prot. n. RA/263357 del 24 ottobre 2013 ore 9,38)
- che dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con Determinazione n. DG/21/178 del 24.10.2013 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte inerenti la presente procedura nelle persone dei Sigg.: Dr. Giuseppe Bucciarelli, Dirigente Regionale R.U.P. Presidente, Dr. Giammarco lanni, Medico-Veterinario Funzionario regionale, Componente e Sig. Piero Bertazzi, Funzionario regionale, Componente.
- che la predetta Commissione, riunitasi in data 30.10.2013, dopo aver preso in esame le offerte di partecipazione, ha dichiarato aggiudicataria provvisoria della procedura di selezione l'Ass. E.N.P.A. Onlus Sezione di Pescara
- che l'Appaltatore ha offerto un ribasso pari al 5,00 % sul prezzo a base d'asta;
- che le risorse finanziarie necessarie al corrispettivo dovuto all'Appaltatore per le attività di cui al presente contratto e per i due anni contrattuali previsti, ammontanti a complessivi € 37.996,20 sono rinvenibili sul Cap. 81420 del bilancio regionale;
- che l'Appaltatore ha presentato alla committente: a) la cauzione definitiva meglio precisata in successivo articolo; b) l'autocertificazione ove risulta che nei confronti

del legale rappresentante e sul conto dell'associazione non sussistono provvedimenti giudiziali interdittivi disposti ai sensi della legge n. 575/1965 o cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; c) autodichiarazione circa il numero di dipendenti e la matricola I.N.P.S. dell'Associazione;; d) la comunicazione relativa al numero di c/c bancario dedicato (art. 3 legge 13.08.2010, n. 136) e dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso;

• che l'Amministrazione regionale ha provveduto direttamente a richiedere il D.U.R.C. in data 30.10.2013, che è regolarmente pervenuto il ______;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come sopra rappresentate, addivengono alla stipulazione del presente Contratto ed all'uopo convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.- Premesse

Le Premesse fanno parte integrante del presente Contratto e sono vincolanti per le Parti.

Art. 2.- Documenti contrattuali ed Allegati al Contratto

Si allega al presente contratto il Protocollo Operativo - allegato C) all'invito di garae si stabilisce che, nell'applicazione e nell'interpretazione dello stesso, occorre fare riferimento ai documenti tutti di gara ed alla normativa di riferimento nazionale e regionale.

Art. 3.- Oggetto dell'appalto

La Committente affida all'Appaltatore il Servizio relativo alla gestione del Numero Verde della Regione Abruzzo per i problemi del randagismo e degli animali d'affezione, le cui singole attività risultano meglio descritte nell'allegato Protocollo Operativo.

Art. 4. - Decorrenza contrattuale

Il presente Contratto diverrà obbligatorio, efficace ed eseguibile al momento della sottoscrizione.

Art. 5.- Durata dell'appalto e termini di esecuzione

Il presente contratto avrà la durata di ventiquattro mesi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 6. - Luogo di esecuzione

L'esecuzione del presente contratto deve avvenire in Pescara, presso la sede del Committente, in Via Conte di Ruvo n. 74 o altra futura sede ove il Committente stabilirà di trasferire la propria sede, secondo le modalità e orari specificati nel Protocollo Operativo.

Art. 7. - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

In ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme di comportamento e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e nei relativi allegati e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore si impegna espressamente a fornire il Servizio così come previsto nel Protocollo Operativo ed a impiegare, a sua cura e spese, tutte le apparecchiature ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel Protocollo Operativo e si impegna a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dalla stazione appaltante o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

L'appaltatore si impegna ad avvalersi di personale idoneo; detto personale potrà accedere agli uffici della stazione appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante.

L'appaltatore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione della sede e degli uffici della stazione appaltante.

Art. 8 - Espletamento della prestazione,

L'appaltatore si impegna ad espletare la prestazione secondo quanto stabilito nel presente contratto e nel Protocollo Operativo, sotto il diretto controllo del committente o di un suo delegato.

Il committente si riserva di verificare in ogni momento la rispondenza dei rapporti periodici a quanto effettivamente prestato.

Art. 9 - Corrispettivo

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto è stabilito in € 37.996,20 diconsi euro (trentasettemilanovecento-novantasei/20) IVA compresa, per i ventiguattro mesi di attività contrattuale.

L'importo indicato al capoverso che precede si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui agli atti di gara e del presente atto. L'importo deve

intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto.

L'Appaltatore, con la corresponsione dell'importo indicato al primo capoverso del presente articolo si intenderà compensato di tutti gli oneri impostigli dalle norme in vigore e per tutto quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Art. 10- Modalità di pagamento

I pagamenti saranno disposti dal Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo con cadenza bimestrale, previa presentazione di un Documento fiscalmente idoneo emesso dall'appaltatore.

Il pagamento avverrà a cura del competente Servizio Ragioneria Generale della Giunta regionale, entro 60 gg dal ricevimento di tutto quanto sopra.

Art. 11- Subappalto

L'appaltatore non può affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

Art. 12- Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito
una cauzione definitiva, della durata di 720 giorni naturali e consecutivi, per un
importo pari ad Euro 3.799,62 , pari al 10% del costo del servizio, prodotta a mezzo d'
polizza fidejussoria n
La cauzione definitiva, versata a garanzia della buona esecuzione del contratto e de
risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obbligh
contrattuali, resta vincolata fino a quando, scaduto il contratto, non sia stata liquidata
la fattura e definite tutte le eventuali contestazioni e vertenze che fossero in corso tra
le parti.
Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato a domanda ed a spese
dell'Appaltatore, previa dichiarazione del medesimo di non aver altro a pretendere

dall'Amministrazione Regionale in dipendenza del contratto.

Art. 13 - Inadempimenti

In caso di accertata e perdurante inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti con il presente contratto, la Committente intimerà di provvedere a mezzo di Raccomandata R.R. in un tempo massimo di gg. 15, trascorso inutilmente il quale potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 14 - Risoluzione

Il rapporto contrattuale può essere risolto nei seguenti casi: a) sospensione degli adempimenti dell'Appaltatore per fatto imputabile allo stesso; b) intervento nei confronti dell'Appaltatore di sentenza di condanna passata in giudicato; c) fallimento della Società appaltatrice; d) cessione di tutto o di parte dell'appalto;

La risoluzione porta come conseguenza l'incameramento da parte dell'Amministrazione Regionale della cauzione definitiva di cui al precedente art. 10, a garanzia del proprio credito, salvo il risarcimento dei maggiori danni conseguenti all'esecuzione in danno dell'Appaltatore.

Art. 15 - Esecuzione in danno

Con la risoluzione del contratto sorge, per l'Amministrazione Regionale, il diritto di affidare a terzi l'attività in danno dell'Appaltatore.

L'Affidamento avverrà a trattativa privata o entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare i ritardi connessi alla risoluzione del contratto.

L'Affidamento a terzi che dovesse comportare per l'Amministrazione Regionale maggiori oneri, verrà notificato all'Appaltatore inadempiente, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle attività affidate e dell'importo relativo.

All'Appaltatore inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione Regionale rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Esse potranno essere prelevate da eventuali crediti dell'Appaltatore, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione Regionale sui beni dell'Appaltatore.

Nel caso di minore spesa, nulla competerà all'Appaltatore inadempiente.

L'Esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

Art. 16 - Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la verifica di conformità.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata a.r..

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate. L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

La stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente

comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto

del corrispettivo stipulato.

Art. 17 - Garanzie e riservatezza

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni in materia di riservatezza.

Non potrà divulgare all'esterno le informazioni, i dati e le notizie in genere di cui verrà a conoscenza nell'ambito delle attività svolte nell'interesse della Regione Abruzzo.

Art. 18 - Obblighi dell'Appaltatore per effetto della L. 136/2010

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, riportando, per ciascuna transazione, il numero CIG Z800BBC3AA, relativo alla presente procedura.

Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C., così come previsto dal comma 8, art. 3, della legge n. 136/2010.

Art. 19 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'Appaltatore si dichiara informato che Il Titolare del trattamento è la Regione Abruzzo con sede e domicilio fiscale come indicato nelle premesse di questo stesso atto e che il trattamento dei dati richiesti persegue esclusivamente le finalità di adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto e all'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente contratto. L'Appaltatore si dichiara altresì informato che il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e

che i dati richiesti all'Appaltatore sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa per cui, una volta acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge. L'Impresa può in qualunque momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lqs. 196/2003.

Art. 20- Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

Art. 21- Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del presente Contratto tra la Committente e l'Appaltatore, non componibili in via amichevole, è competente il giudice ordinario del Foro di L'Aquila.

Art. 22 - Spese contrattuali

Le spese, le imposte, le tasse e gli oneri tutti previsti dalla legge per la stipulazione e la registrazione del presente Contratto, o gravanti sulla prestazione oggetto di Contratto, sono a carico dell'Appaltatore, ad esclusione dell'IVA che sarà a carico della Committente. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell' art. 5 del DPR 26.04.1986, n. 131 - Testo Unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

E.N.P.A. Onlus - Sez. di Pescara

REGIONE ABRUZZO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Ing. Alfonso Colliva

Dr. Giuseppe Bucciarelli